

Formazione Maggioli

Corso on line

Procedure sotto-soglia e affidamenti diretti dopo la conversione del Decreto “Semplificazioni” (L. n. 120/2020)

**Nuovi affidamenti diretti e modalità operative, regime transitorio fino al 31 dicembre 2021,
rispetto dei termini di conclusione degli affidamenti, principio di rotazione “territoriale”,
procedure negoziate sotto-soglia**

Martedì 24 novembre 2020, ore 9.00 - 13.00

Docente:

Roberta Bertolani

Avvocato amministrativista.

Esperto ed autore di pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica

▪ **Normativa statale**


- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti
- DECRETO LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), **in vigore dal 19 aprile 2019**, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 14 giugno 2019, n. 55, in vigore dal **18 giugno 2019**
- DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) **in vigore dal 17 luglio 2020**, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della LEGGE 11 settembre 2020, n. 120, **in vigore dal 15 settembre 2020**



LE NOVITA' PER GLI APPALTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
 - a) euro **5.350.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro **139.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
 - c) euro **214.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
 - d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.




LE NOVITA' IN TEMA DI FASI DI GARA

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli **atti di programmazione** delle stazioni appaltanti previsti dal presente Codice o dalle norme vigenti.


Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020)


1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:



Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020)

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche **in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione** di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016, già adottati, **a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto [n.d.r. 15 settembre 2020] si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19**





Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, **decretano o determinano di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'art. 36, co. 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre e 2020

3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021

3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei **sistemi** e secondo **i criteri** previsti dal presente Codice.

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. **L'offerta è vincolante per** il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per **180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione**. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica **della proposta di aggiudicazione** ai sensi dell'art. 33, co. 1, provvede **all'aggiudicazione**.
6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
7. **L'aggiudicazione** diventa **efficace** dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, co. 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.**

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente **avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)**. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso **possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.**

Determina a contrarre dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia**

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano **le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto** di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 **dicembre 2021**.

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia**
(art. 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Determina a contrarre dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020)

2. In relazione alle procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016, **per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti**, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, **provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.**

3. In relazione agli **accordi quadro** di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, **efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto**, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

N.B.

D.L. 17/03/2020, n. 18

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*** Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.


» D.L. 08/04/2020, n. 23

Art. 37 Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

- 8. **Divenuta efficace l'aggiudicazione**, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,




Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

8.... Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente **nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili**, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero **nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare**, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020)

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, **sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto**, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, **siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:**




D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo;

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021


a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;



Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

8. **Divenuta efficace l'aggiudicazione**, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione **deve avere** luogo

- entro i successivi **sessanta giorni**, salvo **diverso termine previsto nel bando** o nell'invito ad offrire,
- ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

 La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

- 8. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate



Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

9. Il contratto **non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.**

10. il termine dilatorio di cui al comma 9 **non si applica** nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente Codice, è stata presentata o è stata ammessa **una sola offerta** e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un **appalto basato su un accordo quadro** di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato **attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)** e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al *Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.



ITER DI UNA PROCEDURA SOTTO SOGLIA E CALCOLO DEL VALORE STIMATO

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Ai fini dell'applicazione del presente Codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
 - a) euro **5.350.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b) euro **139.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;
 - c) euro **214.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
 - d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Definizione delle specifiche tecniche e dell'oggetto della prestazione

Definizione del valore stimato della procedura di gara e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Scelta della procedura di selezione del contraente (affidamento diretto, negoziata senza bando, affidamento diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici ed altre speciali circostanze di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016)

Scelta degli eventuali requisiti speciali di partecipazione

Richiesta del codice CIG (SMART o SIMOG) Svolgimento delle operazioni di scelta del contraente.

Bando tipo n. 1

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: [motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice].

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1				
2				
3				
Importo totale a base di gara				

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con [descrivere le fonti di finanziamento].

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"] comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € calcolati sulla base dei seguenti elementi [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].

N.B.: in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per..... [inserire i beni o servizi], rilevazione anno [inserire ultimo anno di rilevazione] pubblicati dall'ANAC, nella delibera n. ... del ... in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI A TUTTI GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Definizione delle specifiche tecniche e dell'oggetto della prestazione

```
graph TD; A[Definizione delle specifiche tecniche e dell'oggetto della prestazione] --> B[Definizione del valore stimato della procedura di gara e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso]; B --> C[Scelta della procedura di selezione del contraente (affidamento diretto, negoziata senza bando, affidamento diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici ed altre speciali circostanze di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016)]; C --> D[Scelta degli eventuali requisiti speciali di partecipazione]; D --> E[Richiesta del codice CIG (SMART o SIMOG) Svolgimento delle operazioni di scelta del contraente.];
```

Definizione del valore stimato della procedura di gara e degli eventuali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Scelta della procedura di selezione del contraente (affidamento diretto, negoziata senza bando, affidamento diretto per assenza di concorrenza per motivi tecnici ed altre speciali circostanze di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016)

Scelta degli eventuali requisiti speciali di partecipazione

Richiesta del codice CIG (SMART o SIMOG) Svolgimento delle operazioni di scelta del contraente.

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, forniture e servizi è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi **compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara**. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

N.	Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
1	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) (forniture complementari)	Si
2	Opzioni ex art. 63 co. 5 (servizi analoghi/complementari)	Si
3	Clausole contrattuali – art. 106 co. 1 lett. a)	Si/No
4	Servizi o forniture supplementari - art. 106 co. 1 lett. b)	No
5	Varianti in corso d'opera – art. 106 co. 1 lett. c)	No
6	Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)	No
7	Modifiche non sostanziali – art. 106 co. 1 lett. e)	Si/No
8	Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106 co. 2	No
9	Proroga tecnica – art. 106 co. 11	Si
10	Rinnovo espresso (come da bando tipo)	SI

Art. 35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente Codice relative alle soglie europee. dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria. Un appalto **non può essere frazionato** allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificino



I TERMINI PER LE CONCLUSIONI DELLE GARE DI APPALTO E LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia (art. 1)**

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, co. 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021.****

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia**

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a 4 mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020)

2. In relazione alle procedure disciplinate dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016, **per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti**, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.**

3. In relazione agli **accordi quadro** di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, **efficaci alla data di entrata in vigore del presente Decreto**, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

N.B.

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità:**



I PRINCIPI CHE GOVERNANO GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA:
LA PERDURANTE APPLICAZIONE DELL'ART. 36, CO. 1,
D.LGS. 50/2016

Art. 36 Contratti sotto soglia

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. ~~Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.~~

Art. 50 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

- 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di **lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale**, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **specifiche clausole sociali** volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del *Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto

TAR Abruzzo, Pescara sez. I, 21/3/2016, n. 98

- Nelle gare pubbliche la c.d. clausola sociale di riassorbimento - **anche ove posta in termini di inderogabile** riassorbimento di tutto il personale già in servizio, - deve essere interpretata **conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale** e di concorrenza, risultando, altrimenti, la clausola in questione lesiva della concorrenza, **dal momento che verrebbe a scoraggiare la partecipazione alla gara ed a limitare la platea dei partecipanti, nonché a ledere la libertà d'impresa**, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione

Consiglio di Stato, Adunanza Commissione speciale del 26 ottobre 2018

NUMERO AFFARE 01747/2018

OGGETTO: Autorità nazionale anticorruzione - ANAC

Linee guida recanti la disciplina delle clausole sociali

(Art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

- La Corte Costituzionale abbia dichiarato, ad esempio, **l'illegittimità** costituzionale di disposizioni di leggi regionali che non si limitavano a prevedere il mantenimento in servizio di personale già assunto, nel caso di discontinuità dell'affidatario, ma **stabilivano in modo automatico e generalizzato “l'assunzione a tempo indeterminato” del personale già “utilizzato” dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto** (Corte Cost., 3 marzo 2011, n. 68)

Consiglio di Stato, Adunanza Commissione speciale del 26 ottobre 2018

NUMERO AFFARE 01747/2018

OGGETTO: Autorità nazionale anticorruzione - ANAC

Linee guida recanti la disciplina delle clausole sociali

(Art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

- **.....ove la successione tra imprese, a fini sociali, sia già prevista dai CCNL cui aderiscono le imprese del settore, non vi sarà spazio alcuno per la clausola sociale inserita nel bando**

Linee guida ANAC n. 13

“La disciplina delle clausole sociali”

Delibera ANAC n. 114 del 13.2.2019

Premessa

Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto Decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale, **da considerare non vincolanti.**

Linee guida ANAC n. 13 (clausole sociali)

4. Il rapporto con i contratti collettivi

- Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico

PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE

1

- PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

2

- DIVIETO DI SELEZIONARE LE OFFERTE PRIVILEGIANDO COLORO CHE ESERCITANO PREVALENTAMENTE L'ATTIVITA' NEL TERRITORIO

3

- DIVIETO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE

4

- OBBLIGO DI INVITO CONTEMPORANEO DEGLI OPERATORI

5

- IDENTICO CONTENUTO DELLE LETTERE DI INVITO

6

- DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI DISSIMULATI MEDIANTE RICORSO A CRITERI DISTINTIVI CHE IN PRATICA DISCRIMININO

TRASPARENZA

1

- ADEGUATO LIVELLO DI PUBBLICITA': MEZZI E TEMPI DI PUBBLICAZIONE

2

- CONTROLLO SULLA IMPARZIALITA' DELLA PROCEDURA

3

- OBBLIGO DI RENDERE NOTA LA SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO > PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE

PROPORZIONALITA'

1

- DIVIETO DI IMPORRE OBBLIGHI E RESTRIZIONI IN MISURA SUPERIORE AL NECESSARIO

2

- CONNESSIONE TRA I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TIPOLOGIA E L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE AFFIDATA

3

- DIVIETO DI INDEBITA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA

CONCORRENZA

1

- GARANTIRE AI POTENZIALI CONCORRENTI LE STESSE POSSIBILITA' DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

2


- PAR CONDICIO NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

3


- VERIFICA DELLA INESISTENZA DI CLAUSOLE CON EFFETTO PRECLUSIVO RISPETTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Determinazione AVCP 6.4.2011 n. 2
Proced. negoziata ex art. 122, co. 7 bis, D.Lgs. n. 163/2006

- Il **CRITERIO DI ROTAZIONE** ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza



II CRITERIO DI ROTAZIONE



PERCHE' NON E' LESIVO DI ALTRI PRINCIPI

Con riguardo all'art. 3 Cost., il gestore uscente affidatario diretto della concessione di servizi è in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti

- Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125

In relazione all'art. 97, l'aumento delle chances di partecipazione dei competitors "esterni" (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l'efficienza e l'economicità dell'approvvigionamento dei servizi

- Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125

COSA COMPORTA LA ROTAZIONE

Comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale , salvo motivate eccezioni, si impone soltanto di "saltare" il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti

- Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125

Non solo l'affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che non hanno mai svolto l'appalto.

- T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 16/05/2017, n. 926

Parere Consiglio di Stato n. 432/2017

- Il meccanismo indicato, tuttavia, **dovrebbe essere meglio chiarito**. Sembrerebbe che **l'intento** sia quello di assicurare una **piena turnazione** degli inviti degli operatori che potrebbero aspirare al contratto.
- Dunque, in questa prospettiva, **non sarebbero ammessi al successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari**. La precedente formulazione, invece, poteva intendersi nel senso che la turnazione si riferisse alla posizione di affidatario del contratto, legittimando la ripetizione di inviti alla stessa platea di operatori

Parere Consiglio di Stato n. 432/2017

- Si tratta di una soluzione che, astrattamente, amplia la base degli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento. Si deve osservare, però, **che in tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti concorrenti. Sarebbe preferibile, invece, evidenziare che la rotazione dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l'alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione.**
- In questo senso, **resta ancora poco chiaro se sussista un vero e proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del contratto, o se si tratti di una mera facoltà della stazione appaltante.**
- Si osserva, poi, che, al fine di una corretta ed efficiente applicazione del principio di rotazione degli inviti, occorrerebbe prevedere la costituzione da parte delle stazioni appaltanti di elenchi (o albi) di operatori economici qualificati cui rivolgere a rotazione gli inviti, come già prospettato dall'ANAC

QUANDO OPERA LA ROTAZIONE

Il principio di rotazione si riferisce alla fase "degli inviti e degli affidamenti" e non alla fase della aggiudicazione

- Parere Consiglio di Stato n. 432/2017;
- Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-08-2017, n. 4142

TAR Campania, Napoli sez. II

08/03/2017, n. 1336

- La rotazione, che nei contratti sotto soglia è la regola e non l'eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l'effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l'esistenza di diversi operatori del settore), l'esclusione dall'invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all'assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare

MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ROTAZIONE

Le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall'invito

- Cons. Stato Sez. VI, 31/08/2017, n. 4125

Consiglio di Stato, sez. VI

Sentenza 31 agosto 2017 n. 4125

- 1. Il principio di rotazione delle imprese, previsto dall'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trova fondamento nella **esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente** (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, il principio di rotazione comporta in linea generale che **l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo:**
 - al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,
 - al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
 - ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento


NUMERO RIDOTTO DI IMPRESE SUL MERCATO

L'invito ad un numero di operatori economici (sette) maggiore di quello minimo (cinque) previsto dall'art. 36, 2 comma, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 escluda che possa essere ravvisata, nella fattispecie, l'ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.

- Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-08-2017, n. 4125

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- 3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto:
 - una commessa rientrante nello stesso settore merceologico,
 - ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.



Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.



Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m, del Codice dei contratti pubblici

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della:**
- **particolare struttura del mercato e della** riscontrata effettiva assenza di alternative, **tenuto altresì conto** del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. **La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, **rotazione degli inviti e degli affidamenti**, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, **nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.
- Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l'affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. L'affidamento diretto o il reinvio all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

**Il principio di rotazione
e le procedure «comunque aperte»**



Richiesta di offerta n°2206071 - Passo 1 di 5



I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DENOMINAZIONE E PARAMETRI

*Denominazione RDO:

RUP (Responsabile Unico del Procedimento):

*Modalità di selezione dei fornitori da invitare:

RDO APERTA

Se scegli l'opzione APERTA, la RDO (i suoi dettagli e la documentazione allegata) sarà visibile su www.acquistinretepa.it e potrà sottoporre la propria offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RDO) entro i termini di presentazione dell'offerta

*Formulazione dell'offerta economica

Valore economico (Euro)

Attenzione: se hai definito che l'unità di misura dell'offerta economica è "Valore economico (Euro)", la caratteristica "Prezzo" non può essere eliminata dalle schede tecniche degli Oggetti di Fornitura.

*Numero di lotti:

*Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa Prezzo più basso

Codice univoco ufficio - IPA:

Soggetto stipulante:

*Esclusione Automatica delle offerte Anomale:

SI NO

Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica:

INDIETRO

SALVA E PROCEDI

FAQ aggiornate il 12.9.2018

- Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di articolazioni organizzative autonome, l'applicazione del principio di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa?
- L'applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito della stazione appaltante. Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto previsto dall'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne, più aderente all'impronta centralizzante di cui all'articolo 37, ed efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso frazionamento delle commesse, ex art. 51, primo comma del Codice dei contratti pubblici.



FAQ aggiornate il 12.9.2018

- È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente collocate per l'amministrazione di determinate porzioni territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per la gestione di una peculiare attività, strategica per l'ente, dotate di autonomia in base all'ordinamento interno nella gestione degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui l'articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione degli operatori economici). In tali casi, salvo diversa previsione dell'ordinamento interno, la rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa. Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti obblighi di centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati dall'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di adottare, anche nelle more dell'introduzione del sistema di qualificazione in esito all'adozione del DPCM previsto dall'articolo 38, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e perseguendo l'obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso le economie di scala. **A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero valutare l'opportunità di condividere al proprio interno sistemi informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti effettuati dalle singole articolazioni organizzative.**

FAQ aggiornate il 12.9.2018

- 5. Con riguardo all'applicazione del principio di rotazione, sussistendo i presupposti di cui al paragrafo 3.6 delle Linee guida e al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate al successivo paragrafo 3.7, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto **tramite sorteggio** con estrazione casuale?
- Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n. 4, **il re-invito all'operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate.** Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, **il meccanismo dell'estrazione casuale, sia pure a seguito di avviso pubblico, non assicura il rispetto del principio di rotazione, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici,** novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. Tale disposizione, infatti, rende doverosa la rotazione tanto in relazione agli affidamenti che agli inviti.

Richiesta di offerta n°1892023 - Passo 4 di 5



Invitati alla RDO: 0

Scegli filtro	Imposta Filtro	Filtri attivi
<p>Area merceologica ▶</p> <p>Sede di affari impresa ▶</p> <p>Sede legale impresa ▶</p> <p>Fatturato Specifico di Categoria ▶</p> <p>Puoi aggiungere imprese direttamente alla lista degli invitati anche scegliendo attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ un elenco di Fornitori preferiti▪ la ricerca per Ragione sociale▪ la ricerca per Partita IVA	<p>Area merceologica / Abilitazione dell'impresa</p> <p>Questo filtro è obbligatorio: seleziona le aree merceologiche in cui l'impresa (il concorrente) deve aver conseguito le proprie abilitazioni per poter partecipare alla Rdo: esplodi le categorie per effettuare la scelta.</p> <p>SERVIZI</p> <p><input type="checkbox"/> Servizi di Riscossione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Supporto all'accertamento e riscossione tributi in forma diretta per gli EELL</p> <p>FILTRA</p>	<p>Imprese risultanti: 295</p> <p>AGGIUNGI TUTTE SORTEGGIA</p> <p>Azzerare tutti i filtri</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Area merceologica X</p>

INDIETRO PROCEDI

SORTEGGIA FORNITORI x

Il Sistema provvederà a selezionare il numero di imprese che indicherai sulla base dell'algoritmo previsto dal MEPA (*per i dettagli visita la sezione "Supporto"*) che conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RDO MEPA.

Le imprese sorteggiate saranno automaticamente incluse nella lista degli invitati. Pertanto, se ritieni legittimamente di doverne escludere alcune dal sorteggio, dovrai preventivamente includerle nella "Lista dei fornitori esclusi da inviti RDO MEPA" (*gestibile dalle funzioni del tuo cruscotto*).

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile (può essere eseguita una ed una sola volta) ed i fornitori sorteggiati non potranno essere rimossi dalla lista degli invitati.

Numero di fornitori da sorteggiare: SORTEGGIA

Richiesta di offerta n°1892023 - Passo 4 di 5



[Invitati alla RDO: 0](#)

Scegli filtro	Imposta Filtro	Filtri attivi
Area merceologica ▶		Imprese risultanti: 295 AGGIUNGI TUTTE SORTEGGIA
Sede di affari impresa ▶		

SORTEGGIA FORNITORI ✕

Il Sistema provvederà a selezionare il numero di imprese che indicherai sulla base dell'algoritmo previsto dal MEPA (per i dettagli visita la sezione "Supporto") che conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RDO MEPA.

Le imprese sorteggiate saranno automaticamente incluse nella lista degli invitati. Pertanto, se ritieni legittimamente di doverne escludere alcune dal sorteggio, dovrai preventivamente includerle nella "Lista dei fornitori esclusi da inviti Rdo MEPA" (gestibile dalle funzioni del tuo cruscotto).

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile (può essere eseguita una ed una sola volta) ed i fornitori sorteggiati non potranno essere rimossi dalla lista degli invitati.

Numero di fornitori da sorteggiare: ✕ [SORTEGGIA](#)

[INDIETRO](#) [PROCEDE](#)

Link Veloci

[Vetrina Iniziative](#)

[Vetrina Bandi](#)

Supporto

[Come Iniziare](#)

[Guide Operative](#)

Portale

[Manutenzione](#)

[Accessibilità](#)

Contatti

*dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00*

PA (numero verde unico)

Richiesta di offerta n°1892023 - Passo 4 di 5

[Invitati alla RDO: 15](#)

Scegli filtro	Imposta Filtro	Filtri attivi
Area merceologica	Dopo aver eseguito il sorteggio, puoi visualizzarne l'esito nella lista degli Invitati alla RDO. Non è più possibile modificare la lista e non è possibile tornare all'elenco.	Imprese risultanti: 0
Sede di affari impresa		NESSUN FILTRO ATTIVO

SORTEGGIA FORNITORI ✖

Sorteggio effettuato.
Il numero richiesto di imprese è stato aggiunto alla Lista degli Invitati alla RDO.

- scegliendo attraverso:
- un elenco di [Fornitori preferiti](#)
 - la ricerca per [Ragione sociale](#)
 - la ricerca per [Partita IVA](#)

[INDIETRO](#) [PROCEDI](#)

Link Veloci

[Vetrina Iniziative](#)

[Vetrina Bandi](#)

Supporto

[Come Iniziare](#)

[Guide Operative](#)

Portale

[Manutenzione](#)

[Accessibilità](#)

Contatti

*dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00*

 PA (numero verde unico)

Richiesta di offerta n°1892023 - Passo 4 di 5

[Invitati alla RDO: 15](#)

Scegli filtro	Imposta Filtro	Filtri attivi
<ul style="list-style-type: none"> Area merceologica Sede di affari impresa Sede legale impresa Fatturato Specifico di Categoria 	<p>Dopo aver eseguito il sorteggio, puoi visualizzare l'esito nella lista degli Invitati alla RDO. Non è più possibile effettuare la lista per ogni categoria merceologica.</p>	<p>Imprese risultanti: 0</p> <p>NESSUN FILTRO ATTIVO</p>

Selezione fornitori per partita IVA ✕

Partita IVA: CERCA

Puoi aggiungere Imprese direttamente alla lista degli invitati anche scegliendo attraverso:

- un elenco di [Fornitori preferiti](#)
- la ricerca per [Ragione sociale](#)
- la ricerca per [Partita IVA](#)

INDIETRO PROCEDI

Link Veloci

[Vetrina Iniziative](#)

[Vetrina Bandi](#)

[Catalogo](#)

Supporto

[Come Iniziare](#)

[Guide Operative](#)

[Filmati Dimostrativi](#)

Portale

[Manutenzione](#)

[Accessibilità](#)

[Note Legali](#)

Contatti

*dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00*

 **PA** (numero verde unico)

[800 753 783](#)



Gestione fornitori esclusi dalle RDO del MePA



ESCLUDI FORNITORE

Mostra risultati

5



0 risultati

<< < 1 > >>

RAGIONE SOCIALE ▲

PARTITA IVA

DATA INSERIMENTO ▼

Cerca fornitore



Partita IVA fornitore

CERCA 



Nascondi menu

- BOZZE IN COMPOSIZIONE ▶
- GARE A CUI SEI STATO INVITATO ▼**
- GARE A CUI HAI PARTECIPATO ▶
- GARE DI CUI SEI AGGIUDICATARIO ▶
- GARE ELIMINATE ▶
- OPERATORI RIUNITI (RTI / CONSORZI) ▶
- GARE ARCHIViate ▶

Gare a cui sei stato invitato ?

RICERCA

Codice: Amministrazione: Regione: TUTTE ▼ Bando: **CERCA**

Gare a cui sei stato invitato (invito diretto)

Nessun risultato

Scarica xls rdo aperte

Gare aperte a qualsiasi Fornitore MEPA (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Rdo)

#	Codice	Amministrazione	Regione	Bandi oggetto della gara	Data Invio	Stato	Inizio	Scadenza	Dettagli	Elimina
1	1943632	CASA CIRCONDARIALE DI CATANZARO	CALABRIA	BENI/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali		Publicata	04/05/2018 19:30:00	08/05/2018 13:30:00		

Scarica xls rdo aperte

GARE ELIMINATE

OPERATORI RIUNITI (RTI / CONSORZI)

GARE ARCHIVATE

Gare aperte a qualsiasi Fornitore MEPA (previa Abilitazione al Bando/Categoria della RdO)

#	Codice	Amministrazione	Regione	Bandi oggetto della gara	Data Invio	Stato	Inizio	Scadenza	Dettagli	Elimina
1	1943632	CASA CIRCONDARIALE DI CATANZARO	CALABRIA	BENI/Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali		Pubblicata	04/05/2018 19:30:00	08/05/2018 13:30:00		
2	1943590	ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA	BASILICATA	BENI/Forniture specifiche per la Sanità		Pubblicata	04/05/2018 17:31:00	25/05/2018 12:00:00		
3	1943575	ASP - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA	BASILICATA	BENI/Forniture specifiche per la Sanità		Pubblicata	04/05/2018 17:14:00	25/05/2018 12:00:00		
4	1943552	COMUNE DI OLIVADI	CALABRIA	Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas/OG6		Pubblicata	04/05/2018 16:36:00	09/05/2018 10:00:00		
5	1943545	ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	LAZIO	SERVIZI/Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing		Pubblicata	04/05/2018 16:47:00	21/05/2018 12:00:00		
6	1943521	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	VALLE D'AOSTA	BENI/Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro		Pubblicata	04/05/2018 16:50:00	20/05/2018 18:00:00		
7	1943510	C.N.R. - ISTITUTO DI SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE (ISA) - SEDE DI AVELLINO	CAMPANIA	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio		Pubblicata	04/05/2018 16:05:00	15/05/2018 10:00:00		
8	1943500	COMUNE DI	CAMPANIA	SERVIZI/Servizi Sociali		Pubblicata	04/05/2018	09/06/2018		

2. Gestione Esclusi RDO


- Nell'ambito delle **RDO MEPA**, al fine di agevolare l'Amministrazione nell'adozione di meccanismi di rotazione viene offerta la possibilità di prelevare direttamente dal riepilogo di **una RDO l'elenco degli invitati(in formato xls)** e poterlo utilizzare per alimentare la sezione "**Gestione Esclusi RDO**", **che ti consente di estromettere dalle operazioni di invito uno o più fornitori abilitati.**
- Potrai alimentare la lista degli esclusi sia nel momento in cui stai **predisponendo** la tua Richiesta di offerta, sia in ogni altro momento, **accedendo dal Cruscotto personale alla funzione Gestione esclusi RDO.** Ti ricordiamo che l'esclusione di un fornitore è immediatamente operativa ma **non** avrà efficacia su eventuali fornitori già presenti nella lista "Invitati alla RDO" precedentemente costituita.

LA ROTAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE


TAR Campania, Salerno sez. I

16/05/2017, n. 926

- In tema di appalti pubblici, il principio di rotazione esclude non solo l'affidatario uscente, **ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che non hanno mai svolto l'appalto.**
- A nulla rileva il fatto che alla selezione il Prof. G. abbia partecipato nella veste di soggetto raggruppato, in quanto **il raggruppamento temporaneo non è persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che vi fanno parte**, come si evince sia dalla definizione che dello stesso è data dall'art. 3, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 50 del 2016, ("un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta") sia da quanto previsto dall'art. 48, comma 16, del medesimo plesso normativo ("Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali");



LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA ROTAZIONE



Consiglio di Stato, sez. VI

31/08/2017, n. 4125

- Il Collegio, in accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale, ritiene invece che **sussistono i presupposti per disporre l'aggiudicazione della procedura in capo alla seconda classificata. La mancata motivazione della stazione appaltante, in ordine all'eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il precedente gestore, comporta l'illegittimità della partecipazione di quest'ultimo alla procedura.** L'annullamento in via derivata dell'aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività procedimentale dell'Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato (la s.r.l. C.V.), rispetto al quale non è stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo alcuna idonea causa ostativa.



GLI AFFIDAMENTI DIRETTI TRA IL 17 LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

- 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, co. 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato **entro il 31 dicembre 2021**.**

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

a) **affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;**

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021

a) **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;**

atto

attuazione della sicurezza

Contraente

o riservato

zioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pre

ra a seguito di precedente gara annullata o deserta o senza esito

eni e Servizi infungibili per opera d'arte

eni e Servizi infungibili per motivi tecnici

eni e Servizi infungibili per diritti esclusivi

urgenza

ricerca

ie complementari

e quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

ni particolarmente vantaggiose

Concorso di progettazione e idee

ne lavori o servizi analoghi

ra di affidamento a contraente vincolato da disposizioni sovraordinate

Prova

10.000,00

100,000



- Procedura aperta
- Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)
- Affidamento diretto
- Affidamento diretto a societa' in house
- Affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle conces
- Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
- Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione
- Procedura ristretta
- Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- Procedura competitiva con negoziazione
- Procedura negoziata con previa indizione di gara (settori speciali)
- Affidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale
- Affidamento riservato
- Procedura art.16 comma 2-bis DPR 380/2001 per opere urbanizzazione a scomp
- Partemariato per l'innovazione
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione
- Sistema dinamico di acquisizione
- Dialogo competitivo

ncipale del contratto

escluso o rientrante nel regime alleggerito

o regime speciale

regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)

SI NO

NO

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. (OMISSIS)

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021


3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. (OMISSIS)

Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento


- 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente Codice o dalle norme vigenti.
- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, **decretano o determinano di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. **Nella procedura di cui all'art. 36, co. 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.**
- 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente Codice.

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

- 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che**, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano **particolari esigenze** che ne giustifichino la richiesta, **che la stazione appaltante indica** nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. **Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.**



LINEE GUIDA ANAC N. 4,
NELLA PARTE RELATIVA
AGLI AFFIDAMENTI
DIRETTI



Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

Linee guida ANAC n. 4

Approvata con Determina n. 1097 del 26.10.2016

Aggiornate al Decreto Legislativo 19.4.2017, n. 56

con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018

Aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.7.2019

al D.L. 18.4.2019, n. 32, convertito con L. 14.6.2019 n. 55,

limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

**4. L'affidamento e l'esecuzione
di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a 40.000,00 euro**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.1** L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, **lett. a) del predetto Codice.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.2** I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.1 Avvio della procedura**
- **4.1.1** Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.1.2** La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, **la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene**, almeno,
 - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
 - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
 - **l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile**,
 - **la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni**,
 - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte
 - nonché le principali condizioni contrattuali

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- 4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.2 I requisiti generali e speciali**
- **4.2.1** Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
 - a) **idoneità professionale**. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;



Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)


- b) **capacità economica e finanziaria**. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) **capacità tecniche e professionali**, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti

FAQ aggiornate il 12.9.2018

- **Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all'utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'operatore economico affidatario:**
 - **- a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l'autocertificazione ordinaria, come consentito dalle Linee guida ANAC n. 4?**
 - **- anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l'acquisizione del DGUE ovvero dell'autocertificazione ordinaria?**
 - **- il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso temporale?**
 - **- qual è la validità temporale dell'autocertificazione ordinaria?**



FAQ aggiornate il 12.9.2018

- Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 85, co. 4, del Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018. **In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro**, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, **le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un'autocertificazione ordinaria, nelle forme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445** **Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE.** L'obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l'autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa. **Ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l'operatore economico include l'indicazione del nuovo CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del 31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende partecipare.** Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell'autocertificazione ordinaria.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.3 I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione**
- **4.3.1** In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, **la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario**, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, **nonché del rispetto del principio di rotazione**. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

DETERMINA A CONTRARRE	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE > ADEGUATA MOTIVAZIONE
l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare	della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario
le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare + nonché le principali condizioni contrattuali	
l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile	della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (meglio se con due preventivi)
la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni	
i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte	possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente
<i>Criteri rotazione</i>	Rotazione

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.3.2** Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

TAR Toscana, Firenze sez. II, 3/10/2018 n. 1235

- 5.1 – **La società ricorrente contesta l'affidamento** alla controinteressata Tecnocaffè s.r.l., in quanto lo stesso **non è stato preceduto dal benché minimo confronto concorrenziale né da una semplice indagine di mercato**, ma è avvenuto in via diretta, violando anche l'art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevede le ipotesi tassative (tra le quali non rientrerebbe il caso di specie) nelle quali è consentito l'affidamento diretto dei contratti pubblici, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Dunque, in buona sostanza, parte ricorrente incentra la propria impugnativa sulla circostanza che l'affidamento è avvenuto **senza un il confronto comparativo tra più offerte**, che costituisce l'essenza delle procedure ad evidenza pubblica, ed in ipotesi estranea a quelle tassative nelle quali la concorsualità risulta attenuata, consentendo il legislatore lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando.
- 5.2 – **Il ragionamento di parte ricorrente non convince.**

TAR Toscana, Firenze sez. II, 3/10/2018 n. 1235

- L'Amministrazione ha rilevato che l'affidamento, anche tenendo conto dei rinnovi, non eccedeva i 40.000 euro, circostanza non smentita da parte ricorrente, invocando quindi l'applicazione dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006, a tenore del quale "per servizi o forniture **inferiori a quarantamila euro**, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento". La norma risulta configurare, attraverso la evocazione di un <affidamento diretto>, **una enclave di affidamenti** contrattuali che, **in ragione del loro importo assai contenuto**, **non necessitano di un previo confronto comparativo tra più offerte**, essendo attribuito al responsabile del procedimento il potere di procedere direttamente all'affidamento del servizio. **Naturalmente anche tali affidamenti non possono considerarsi del tutto esenti da sindacabilità, potendo nei loro confronti essere formulate censure di scorretto esercizio del potere amministrativo e di violazione di generali principi di trasparenza e imparzialità amministrativa**

TAR Toscana, Firenze sez. II, 3/10/2018 n. 1235

- ; non può tuttavia trovare accoglimento una censura come quella qui esaminata, con la quale un <affidamento diretto> è censurato per mancanza di <confronto concorrenziale>, trattandosi di doglianza il cui accoglimento porterebbe a stravolgere la sostanza dell'affidamento diretto stesso. **Il significato proprio dell'affidamento diretto, come ambito contrapposto a quello del confronto comparativo necessario fra più offerte,** è ora reso *esplicito* (dopo il Decreto Legislativo correttivo n. 57 del 2017) *dall'art. 36, comma 2, lett. a)* del D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove si afferma che con riferimento ai contratti di importo inferiore ai 40.000 euro è possibile un “affidamento diretto *anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”; si tratta infatti di esplicita enunciazione della circostanza che l'affidamento diretto *ben può essere svincolato da una valutazione comparativa tra più offerte*; la norma non è applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, ma suffraga una lettura del concetto di <affidamento diretto> possibile già con riferimento alla previsione disciplinare di cui all'art. 125, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 2006

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E
INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,
RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”**





Articolo 10 Indagini di mercato

1. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui all'articolo 36 del codice, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Per l'individuazione dei soggetti interessati, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni.
2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.
3. Se il numero degli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato è superiore a quello previsto nell'avviso, la stazione appaltante procede all'individuazione degli operatori economici sulla base di criteri previamente indicati nell'avviso, quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
4. Per gli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a) del codice, ove la stazione appaltante intenda procedere alla consultazione degli operatori economici, nonché delle lettere b) e c), del codice, le indagini di mercato si svolgono con modalità semplificate senza la pubblicazione prevista dal comma 1.
5. Le stazioni appaltanti possono svolgere le indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o del proprio mercato elettronico o di quello delle centrali di committenza.

TRATTATIVA DIRETTA- MEPA

ART. 36, CO. 2, LETT. A), O ART. 63 D.LGS. 50/2016

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Trattativa Diretta n. 43

https://demo.acquistinretepa.it/trattdirette/manageTrattativaDiretta.do?method=initAction2

Come iniziare Siebel Call Center Outlook Web App acquistinretepa CONSIP SPA WebEx En... Google i Portale Consip Demo Acquistinrete

Trattativa diretta con un unico operatore economico.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA P.IVA: 80185250588 Indirizzo: V.LE TRASTEVERE, 76A
Punto Ordinante	Nome: MARIO BIANCHI Telefono: 33 Fax: 33
Soggetto stipulante	MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Modifica

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta: Trattativa per formazione

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta:

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0	▶	▶	✕

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da **un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:**

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Trattativa Diretta n. 43

https://demo.acquistinretepa.it/trattdirette/manageTrattativaDiretta.do?method=initAction2

Come iniziare Siebel Call Center Outlook Web App acquistinretepa CONSIP SPA WebEx En... Google Portale Consip Demo Acquistinrete

Punto Ordinante Nome: MARIO BIANCHI
Telefono: 33
Fax: 33

Soggetto stipulante MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA [Modifica](#)

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta: Trattativa per formazione

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta:

- Prezzi unitari
- Prezzi unitari
- Prezzo a corpo
- Ribasso a corpo

Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
Altalene	0	▶	▶	✕

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Dati e aliquote di fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta: Trattativa per formazione

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta: **Prezzi unitari**

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0			

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Dati e aliquote di fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Termine di presentazione dell'offerta: Giorno 02 Mese 08 Anno 2016 Ore 18:00

*Limite di validità dell'offerta: Giorno 02 Mese 08 Anno 2016 Ore 18:00

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta: Trattativa per formazione

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta: Prezzo a corpo

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0			

*Importo da ribassare (Euro): 35000

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Dati e aliquote di fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Termine di presentazione dell'offerta: Giornata 02 Mese 08 Anno 2016 Ore 18:00

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

Trattativa Diretta n. 43

https://demo.acquistinretepa.it/trattdirette/manageTrattativaDiretta.do?method=initAction2

Come iniziare Siebel Call Center Outlook Web App acquistinretepa CONSIP SPA WebEx En... Google i Portale Consip Demo Acquistinrete

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta: Trattativa per formazione

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta:

- Ribasso a corpo
- Prezzi unitari
- Prezzo a corpo
- Ribasso a corpo

Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
Altalene	Ribasso a corpo 0			

*Importo da ribassare (Euro): 35000,00

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Dati e aliquote di fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Termine di presentazione dell'offerta: Giorno 02 Mese 08 Anno 2016 Ore 18:00

La modifica della scheda tecnica

Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

T trattativa Diretta n. 43

https://demo.acquistinretepa.it/trattativa/manageTrattativaDiretta.do?method=initAction?&...




Come iniziare Siebel Call Center Outlook Web App acquistinretepa CONSP SPA WebEx En... Google Portale Consip Demo Acquistinretepa

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta: Trattativa per formazione

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta: Prezzo a corpo

Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
Altalene	0			

*Importo da ribassare (Euro): 35000,00

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Dati e aliquote di fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO

*Termine di presentazione dell'offerta: Mese Anno Ore 18:00














Lettore WebEx

Scheda Tecnica

https://demo.acquistinretepa.it/catalogo/viewSchedaTrattativa.do?idSchedaTecnica=30931&valuta=ep&idTrattativa=...

Come iniziare Siebel Call Center Outlook Web App acquistinretepa CONSP SPA WebEx En... Google Portale Consip Demo Acquistinretepa

Trattativa diretta 43 - Descrizione Tecnica Altalene

	Nome della caratteristica	Tipo	Formato	Obbligatoria per il Fornitore	Valore	Regola di Ammissione
	MARCA	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	TEST	Valore minimo ammesso
	ARTICOLO PRODUTTORE	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	TEST	Valore minimo ammesso
	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	TEST	Valore minimo ammesso
	DESCRIZIONE	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>		Nessuna regola
	TIPOLOGIA ALTALENA	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	CON UN ASSE DI ROTAZ	Valore minimo ammesso
	TIPO SEGGIOLINO	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	CON GABBIA	Valore minimo ammesso
	NR. POSTI	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	1	Valore minimo ammesso
	FASCIA DI ETA' (ANNI)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	3	Valore minimo ammesso
	INGOMBRO FISICO (LXPX IN M)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	34	Valore minimo ammesso
	ALTEZZA DI CADUTA (CM)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	44	Valore minimo ammesso
	AREA DI SICUREZZA (LXP IN M)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	44	Valore minimo ammesso
	AREA DI RISPETTO (IN MQ)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	44	Valore minimo ammesso
	MATERIALE STRUTTURA PORTANTE	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	44	Valore minimo ammesso

*Fornitore: IMPRESA TEST [Cerca impresa](#)

*Descrizione richiesta:

*Tipologia di trattativa:

*Modalità di definizione dell'offerta:

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	<input type="text" value="Altalene"/>	<input type="text" value="15"/>			

*Importo da ribassare (Euro):

*Termini di pagamento:

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna:

*Dati e aliquote di fatturazione:

*Termine di presentazione dell'offerta: Ore 18:00

30 GG Data Ricevimento Fattura

30 GG Data Ricevimento Fattura

30 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

30 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

60 GG Data Ricevimento Fattura

60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

*Importo da ribassare (Euro):

*Termini di pagamento:

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna:

*Dati e aliquote di fatturazione:

*Termine di presentazione dell'offerta: Ore 18:00

*Limite di validità dell'offerta: Ore 18:00

Ulteriori note:

Allega documenti alla tua richiesta

NUOVO DOCUMENTO

Descrizione: File da allegare: Nessun file selezionato.

*Termine di presentazione dell'offerta: Giorno Mese Anno Ore 18:00

*Limite di validità dell'offerta: Anno Ore 18:00

Ulteriori note:

Disciplinare di gara

Allega documenti alla tua richiesta

NUOVO DOCUMENTO

Descrizione: File da allegare: Nessun file selezionato.

Capitolato speciale

Descrizione	File	Elimina
Nessun risultato.		

Richiedi un documento all'impresa (in aggiunta all'offerta)

NUOVO DOCUMENTO

Descrizione: Firmato digitalmente:

Descrizione	Firmato	Elimina
Nessun risultato.		

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.3.2** Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- 4.3.3 In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato art. 103.

Art. 1, co. 4., D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

FAQ aggiornate il 12.9.2018

- **Nei casi previsti dall'articolo 103, comma 11, primo periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione appaltante opti per esonerare l'affidatario dall'obbligo di presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione?**
- La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 11, secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. **Le stazioni appaltanti determinano tale miglioria sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi.** Le motivazioni circa l'esercizio di tale opzione sono formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da allegare agli atti del procedimento.

ANAC, Delibera 27 febbraio 2019 n. 140

- Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. **Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva.**

ANAC, Delibera 27 febbraio 2019 n. 140

- che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante **procedure diverse dall'affidamento diretto**, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all'articolo **103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici**.

- La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, **fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle presenti Linee guida.**
- La motivazione può essere espressa in forma sintetica nei casi indicati al paragrafo **4.3.2.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **4.4 Stipula del contratto**
- **4.4.1.** Ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere **anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.**
- **4.4.2** Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice **non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.**

- La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA,
TRA IL 17 LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2021

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di **rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di **una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**,

- ovvero di **almeno 10 operatori** per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro,
- ovvero di **almeno 15 operatori** per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 **dicembre** 2021

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un **criterio di rotazione degli inviti**, che tenga conto anche di **una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**,

- ovvero di **almeno 10 operatori** per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro,
- ovvero di **almeno 15 operatori** per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

- Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

otto

attuazione della sicurezza

Contraente

o riservato

zioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pre

ra a seguito di precedente gara annullata o deserta o senza esito

eni e Servizi infungibili per opera d'arte

eni e Servizi infungibili per motivi tecnici

eni e Servizi infungibili per diritti esclusivi

urgenza

ricerca

ie complementari

e quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

ni particolarmente vantaggiose

Concorso di progettazione e idee

ne lavori o servizi analoghi

ra di affidamento a contraente vincolato da disposizioni sovraordinate

Prova

10.000,00

100,000



- Procedura aperta
- Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)
- Affidamento diretto
- Affidamento diretto a societa' in house
- Affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle conces
- Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
- Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione
- Procedura ristretta
- Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- Procedura competitiva con negoziazione
- Procedura negoziata con previa indizione di gara (settori speciali)
- Affidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale
- Affidamento riservato
- Procedura art.16 comma 2-bis DPR 380/2001 per opere urbanizzazione a scomp
- Partemariato per l'innovazione
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione
- Sistema dinamico di acquisizione
- Dialogo competitivo

ncipale del contratto

escluso o rientrante nel regime alleggerito

o regime speciale

regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)

SI NO

NO

5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate**, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero **per** i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, **sono individuati** sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2** La **procedura prende avvio con la determina a contrarre** ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto **4.1.2**.
- **5.3** La procedura si articola in **3 fasi**:
 - a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c) stipulazione del contratto.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori**
- **5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento** in cui vengono disciplinate:
 - a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, **anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;**
 - b) le modalità di costituzione **e revisione** dell'elenco **degli operatori economici**, distinti per categoria e fascia di importo;
 - c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco **degli operatori economici** propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.2** L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.3** Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.4** La stazione appaltante **assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato**, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante **pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica** almeno
- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto,
- i requisiti di idoneità professionale,
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- i criteri di selezione degli operatori economici,
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.6** La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. **L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici** è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. **Il predetto avviso** indica i requisiti di carattere **generale** di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. **L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.**



Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.
- L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.7** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- **5.1.8** La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.9** La stazione appaltante **prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata** – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). **La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.**
- La stazione appaltante esclude, **altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.** Possono essere del pari esclusi **quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.1.10** Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.
- **5.1.11** Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti Linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

FAQ aggiornate il 12.9.2018

- **6. Il paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n. 4 prevede che gli elenchi degli operatori economici utilizzati per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate vengano pubblicati sul sito web della stazione appaltante, non appena costituiti. Ciò posto, è legittimo prevedere nel bando l'omissione della pubblicazione dei suddetti elenchi, nei casi in cui, per le condizioni del mercato locale, sia prevedibile che un ridotto numero di operatori economici faccia domanda di iscrizione?**
- La disposizione recata dal paragrafo 5.1.10 delle Linee guida n. 4 è finalizzata ad attuare il rispetto dei generali principi di pubblicità e trasparenza dei procedimenti di selezione del contraente, in armonia con quanto stabilito dal D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e dalla Legge 6.11.2012, n. 190, oltre che dal Codice dei contratti pubblici (v. art. 29). Ciò nondimeno, nelle ipotesi in cui gli operatori economici accreditati presso la stazione appaltante precedente siano esigui in relazione al settore merceologico di riferimento, la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l'insorgenza di accordi collusivi. Tuttavia, nel caso in cui la stazione appaltante preveda un ridotto numero di operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco non è corretto prevedere nel bando la segretezza del nominativo dei partecipanti. In tali casi, si suggerisce di fare ricorso non già ai suddetti elenchi ma a successive indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla costituzione di elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da aumentare il numero di operatori economici potenzialmente interessati ad essere iscritti. **Si ritiene, infatti, che la presenza di un numero ridotto di operatori accreditati possa rappresentare, a prescindere dalla pubblicazione dell'elenco, un fattore di criticità nella gestione delle procedure negoziate, specie ove si consideri che gli elenchi hanno una naturale vocazione all'utilizzo in un arco pluriennale di tempo e che, pertanto, i nominativi degli iscritti potrebbero essere noti anche in assenza della predetta pubblicazione.**

- Le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.
- Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
- La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità **dell'indagine di mercato**, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.
- La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi **5.1.6** e seguenti delle presenti Linee guida.
- Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2 Il confronto competitivo**

- **5.2.1** Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2.2** Ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2.3** Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante **procede** al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine **di mercato** o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante **rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.**

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2.5** La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2.6** L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;



Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici **e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4.** Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) **per gli affidamenti che non hanno un interesse transfrontaliero certo come identificato al punto 1.5, nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo,** la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, **D.Lgs. n. 50/2016,** purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;



Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
- c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

FAQ aggiornate il 12.9.2018

- **1. Con riguardo al punto 5.2.6, lettera k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di anomalia, come un'unica offerta si applica a tutte le offerte, o solo a quelle comprese nelle ali?**
- La regola del trattamento unitario delle offerte con identico ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), si applica alle offerte poste a cavallo o all'interno delle ali. **La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si applica, come letteralmente previsto nella disposizione in questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle lettere a), b), e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o all'interno delle ali.** In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di anomalia.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- **5.2.7 Le sedute di gara**, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, **devono essere tenute in forma pubblica**, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
- **5.2.8** Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

- La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell'atto equivalente.
- La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti
- Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte.
- La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6. delle presenti Linee guida.
- La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000.

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)


- **5.3 Stipula del contratto**
- **5.3.1** Ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- **5.3.2** Ai sensi dell'art. 32, co. 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
- **5.3.3** Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate

Linee guida ANAC n. 4 (contratti sottosoglia)

- La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14, **del Codice dei contratti pubblici**

Determinazione AVCP 6.4.2011 n. 2
Proced. negoziata ex art. 122, co. 7 bis, D.Lgs. n. 163/2006

- Il **procedimento può essere così schematizzato:**
 1. determina a contrarre
 2. ricerca di mercato
 3. selezione degli operatori da invitare
 4. invio lettere d'invito
 5. presentazione delle offerte
 6. scelta del miglior contraente, sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito



1. DETERMINA A CONTRARRE

1

- MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PROCEDURA PRESCELTA, ANCHE NEL CASO DELL'ART. 122, CO. 7

2

- DEFINIZIONE, DESUMENDOLE DAL MERCATO, DELLE CARATTERISTICHE DI QUALIFICAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA CHE GLI OPERATORI DEVONO POSSEDERE
- (coincidono con quelle delle procedure ordinarie, nei lavori si usa la SOA)

3

- SPECIFICARE SE INDAGINE DI MERCATO SINGOLA O ELENCO FORNITORI

4

- SE NON SPECIFICATO NELL'AVVISO DI CREAZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI > CRITERI DI ROTAZIONE: il soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura non sarà invitato alle procedura indette successivamente

5

- CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE



CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE

1

- le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa richiedente l'invito o da invitare, purché venga rispettato il principio della rotazione

2

- l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori

3

- il sorteggio pubblico

2. RICERCA DI MERCATO



**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, ATTUAZIONE E
INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,
RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”**



ITER AFFIDAMENTO LAVORI ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016 (BOZZA DI REGOLAMENTO)

- **Individuazione degli operatori economici da invitare, senza avviso preventivo**
 - Indagine di mercato semplificata (art. 10, comma 4, bozza Regolamento)
 - Consultazione dei cataloghi MEPA, del proprio mercato elettronico o di quello della centrale di committenza (art. 10, comma 5, bozza Regolamento)
 - Elenchi di operatori economici qualificati (art. 11, comma 1, bozza Regolamento)

ITER AFFIDAMENTO LAVORI ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016 (BOZZA DI REGOLAMENTO)

- **LAVORI: richiesta di 3 preventivi**

- **Modalità informale**, ma scritta (art. 7, comma 1, bozza di Regolamento)
- Si può procedere all'affidamento anche nel caso in cui pervenga un numero di preventivi inferiore a quello richiesto (meno di 3, art. 7, comma 1, bozza di Regolamento)
- La richiesta di preventivo contiene:
 - I requisiti in base alle caratteristiche della prestazione
 - Il criterio di selezione.

N.B. E' in ogni caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, con invito a 5 operatori economici.

ITER AFFIDAMENTO LAVORI ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016 (BOZZA DI REGOLAMENTO)

- **SERVIZI E FORNITURE: valutazione di almeno 5 operatori economici**
 - **Lettera di invito** = atto con il quale si individuano gli operatori per l'affidamento di servizi e forniture (art. 7, comma 2, bozza di Regolamento) contiene:
 - I requisiti in base alle caratteristiche della prestazione
 - Il criterio di selezione.
 - Si può procedere all'affidamento anche nel caso in cui pervenga un numero di preventivi inferiore a quello richiesto (meno di 5, art. 7, comma 1, bozza di Regolamento)



TITOLO III PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Articolo 7 **Modalità di affidamento**

- ① Ai fini dell'affidamento diretto di lavori, di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di tre preventivi da comparare è effettuata in forma scritta, con modalità informale. Si può procedere all'affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto. In ogni caso è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori.
- ② In relazione all'articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di preventivi di lavori e l'atto con cui sono individuati gli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture, contengono i requisiti previsti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato.
3. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice.
4. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice relativamente alla congruità dell'offerta si applica unicamente l'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. In ogni caso, si procede alla verifica di cui all'articolo 95, comma 10, secondo periodo, del codice.



Articolo 10 Indagini di mercato

1. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui all'articolo 36 del codice, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Per l'individuazione dei soggetti interessati, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell'avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni.
2. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.
3. Se il numero degli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato è superiore a quello previsto nell'avviso, la stazione appaltante procede all'individuazione degli operatori economici sulla base di criteri previamente indicati nell'avviso, quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
4. Per gli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a), del codice, ove la stazione appaltante intenda procedere alla consultazione degli operatori economici, nonché delle lettere b) e c), del codice, le indagini di mercato si svolgono con modalità semplificate senza la pubblicazione prevista dal comma 1.
5. Le stazioni appaltanti possono svolgere le indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o del proprio mercato elettronico o di quello delle centrali di committenza.



Articolo 11 Elenchi degli operatori economici

1. Per l'individuazione degli operatori economici ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui all'articolo 36 del codice, la stazione appaltante può costituire appositi elenchi a seguito di avviso pubblico che indichi i requisiti minimi di idoneità e di capacità tecnico organizzativi ed economico finanziari che gli operatori economici devono possedere, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere

generale di cui all'articolo 80, del codice. Gli elenchi sono costituiti in base alle caratteristiche delle prestazioni da affidare e in base al valore economico.

2. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero sulla base del modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

3. Le stazioni appaltanti possono promuovere, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni, nonché l'utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

4. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono pubblici, sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale. Le stazioni appaltanti verificano, periodicamente, su un campione significativo di operatori economici, il possesso dei requisiti di cui al comma 1.



IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.** Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021

3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, co. 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, **procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.** Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Art. 36 Contratti sotto soglia

- 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

- 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, co. 1, **fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)**;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro
 - b-bis) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.**

Art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

- 4. Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**:

~~a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;~~

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

~~c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo~~



LE GARANZIE

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione
dei contratti pubblici **sotto soglia** (art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)**

- 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016, salvo che**, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano **particolari esigenze** che ne giustifichino la richiesta, **che la stazione appaltante indica** nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. **Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93.**



I MOTIVI DI ESCLUSIONE

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 1. **Costituisce motivo di esclusione** di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, **la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, ~~anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,~~ per uno dei seguenti reati:**
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22.6.2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo **Decreto**. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 34BIS D.LGS. N. 159/2011

- 6. **Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva** ai sensi dell'articolo 84, co. 4, **che abbiano proposto l'impugnazione** del relativo provvedimento del prefetto, **possono richiedere** al tribunale competente per le misure di prevenzione **l'applicazione del controllo giudiziario** di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del Codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.
- 7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ~~in caso di società con meno di quattro soci~~ in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.



Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602 (euro 5.000). Costituiscono **violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.



Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.1.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. ~~Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.~~

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali **non definitivamente accertati** qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8)

- 10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente Decreto, è richiesto di produrre **documenti unici di regolarità contributiva** di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; **l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 5. Le stazioni appaltanti **escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni, ~~anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, co. 6, qualora:~~**
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del presente Codice;**
 - b) **l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;**



Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

~~c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;~~



Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione **di conflitto di interesse** ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;



Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19.3.1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione


- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- ~~10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 5 anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.~~

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ()
In caso affermativo , indicare (): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning" , cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A., la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
 - a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del Codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale;
 - b) pari a 7 anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del Codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

REATI DELL'ART. 80, CO. 1, D.LGS. 50/2016



ART. 317 BIS CODICE PENALE

- La condanna per i reati di cui agli artt. 314 (peculato) e 317 (concussione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319ter (corruzione in atti giudiziari) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea

Art. 179 Codice penale

- **Condizioni per la riabilitazione**

- La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta [C.P. 171] , e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (1).
- Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99 .
- Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [C.P. 102, 103] , professionali [C.P. 105] o per tendenza [C.P. 108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p. 678] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [C.P. 216].
- Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena .
- Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
- La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
 - 1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza [C.P. 199] , tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [C.P. 235] , ovvero di confisca [C.P. 240] , e il provvedimento non sia stato revocato;
 - 2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [C.P. 185] , salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
- **7. La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta**

Consiglio di Stato, commissione speciale, 13 novembre 2018 n. 2616

- 2. La settima questione – concernente la decorrenza e la durata del periodo di così detta “interdizione” – risulta in effetti risolta dalla modifica normativa apportata dal Decreto correttivo del 2017 al comma 10 dell’art. 80 del Codice, che ha fissato la durata dell’effetto **interdittivo in cinque anni nel caso di sentenza di condanna** (salvo diversa previsione contenuta in tale sentenza e salvo che la pena principale sia di durata inferiore), e in tre anni nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna, con decorrenza dalla data dell’accertamento definitivo.

Consiglio di Stato, commissione speciale, 13 novembre 2018 n. 2616

- Conseguentemente non si hanno obiezioni per la proposta eliminazione della parte V delle Linee guida, che rappresenterebbe una mera ripetizione del dato normativo, benché, deve dirsi, il testo del nuovo comma 10 presenta un anacoluto che rompe la giusta sequenza grammaticale e logica della proposizione, che risulta di non piana lettura, (“Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”), il che renderebbe forse comunque utile una chiarificazione”

TAR Veneto, Venezia, 7.01.2019, n. 23

- Quando, come nel caso di specie, ci si trovi oltre tale periodo di tempo, deve ritenersi che la condotta illecita e il provvedimento non siano neppure in astratto idonei a configurare la causa di esclusione e, quindi, **fuoriescano dal succitato obbligo dichiarativo**, ai sensi del medesimo punto 4.2 della relazione illustrativa delle Linee guida “aggiornate”.

Consiglio di Stato, sez. V


Sent. n. 234 del 10.1.2019

- Nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico **l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate comporta senz'altro la sua esclusione dalla gara, perché in tal modo viene impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità**: valutazione che ad essa sola compete e che non può esserle potestativamente preclusa dall'autodeterminazione dell'interessato;
- e che **il mero decorso del tempo non estingue il reato** e per l'effetto non si esonera il concorrente dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna;
- l'esclusione segue infatti la mera omissione della prescritta dichiarazione, che invece va resa completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla ritenuta gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla sola stazione appaltante

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 10-bis. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

CASI DELL'ART. 80, COMMA 5, D.LGS. 50/2016




Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- **11.** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto-Legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 – Motivi di esclusione

- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con Linee guida l'ANAC può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).



ALTRE MODIFICHE RILEVANTI PER LA FASE DI PARTECIPAZIONE

Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 2-bis)

- 1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8)

- 1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:



D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo;


Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;



Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8)

- b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di **procedere alla visita dei luoghi**, nonchè alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 **esclusivamente** laddove detto adempimento sia **strettamente indispensabile** in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;



LA VERIFICA SEMPLIFICATA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 86 D.Lgs. 50/2016 – Mezzi di prova

- 2 -bis.
- Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'art. 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60 giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato.
- I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto

Lavori, servizi e forniture fino a € 5.000 (affidamento diretto) oltre IVA	
	Durc
	Visura camerale
	Requisiti di idoneità professionale
	Iscrizioni Casellario informatico ANAC
	White List (nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della l. 190/2012)
	Requisiti speciali di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale) eventualmente previsti
Lavori, servizi e forniture fino a € 20.000 (affidamento diretto) oltre IVA	
	Durc
	Visura camerale
	Requisiti di idoneità professionale
	Iscrizioni Casellario informatico ANAC
	White List (nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della l. 190/2012)
	Casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016
	Agenzia delle Entrate
	Requisiti speciali di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale) eventualmente previsti

Lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000 oltre IVA	
	Durc
	Visura camerale
	Requisiti di idoneità professionale
	Iscrizioni Casellario informatico ANAC
	White List (nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della l. 190/2012)
	Casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016
	Agenzia delle Entrate
	Anagrafe delle sanzioni amministrative delle società (d.lgs. 231/2001)
	Verifica del rispetto delle disposizioni a tutela dei disabili di cui alla l. 15/68
	Requisiti speciali di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale) eventualmente previsti

Clausola risolutiva espressa

- *Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui la stazione appaltante, accerti successivamente alla sottoscrizione, il mancato possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di gara dall'appaltatore. Alla risoluzione del contratto consegue l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 ove versata o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto di appalto. La stazione appaltante provvederà al pagamento esclusivamente del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità conseguita”.*

SEMPLIFICAZIONE: CONTROLLI PRECEDENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 5.000 EURO

- Autocertificazione di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 + requisiti speciali se previsti
- Casellario informatico ANAC (= annotazioni riservate)
- Durc
- **Requisiti speciali ove previsti**
- condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni «o»
- idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)
- **In ogni caso : espressa previsione contrattuale in caso di difetto dei requisiti prescritti > risoluzione del contratto + segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC + all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta , in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto+ non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta**
- + **Obbligo di controlli a campione e di regolamento sui controlli a campione**

DA 5.000 A 20.000 EURO

In caso di
affidamento diretto

- Autocertificazione di attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 + requisiti speciali se previsti
- Casellario informatico ANAC (= annotazioni riservate)
- Durc
- condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni «o»
- idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)
- casellario giudiziale dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 + Agenzia delle entrate (dal 1 marzo 2018 > € 5,000) + DURC + visura camerale con procedure concorsuali
- **In ogni caso : espressa previsione contrattuale in caso di difetto dei requisiti prescritti > risoluzione del contratto + segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad ANAC + all'incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto+ non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta**
- + **Obbligo di controlli a campione e di regolamento sui controlli a campione**

OLTRE 20.000 EURO FINO A 39,999 €


- Casellario giudiziale soggetti art. 80 comma 3 + antimafia (> 150.000/white list per attività art. 1 comma 53, L. 190/2012) + Agenzia delle entrate (dal 1 marzo 2018 > € 5.000) + DURC + casellario informativo presso ANAC (= casellario informatico) + Anagrafe sanzioni amministrative società (Procura della Repubblica) + Direzione Provinciale Lavoro (disabili) + visura camerale con procedure concorsuali
- condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni «o»
- idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)
- **Non è ammesso il controllo successivo alla sottoscrizione del contratto di appalto.**
- **N.B. restano salve le ipotesi di risoluzione per mancanza all'atto della aggiudicazione dei requisiti dell'art. 80 comma 1 ovvero passaggio in giudicato di una sentenza dell'art. 80 (cfr. art. 108 D.Lgs. 50/2016).**

Art. 36 Contratti sotto soglia

- 6bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

Art. 36 Contratti sotto soglia

- 6 ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6bis



LE NOVITA' IN TEMA DI VERIFICHE ANTIMAFIA

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

- 1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 31 dicembre 2021**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del D.L. 19.5.2020, n. 34.

Art. 92, co. 3, D.Lgs. n. 159/2011

- 3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, (*30 giorni dalla consultazione della banca dati*) ovvero, nei casi di urgenza, **immediatamente**, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, **procedono anche in assenza dell'informazione antimafia**. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto **condizione risolutiva** e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

- 2. **Fino al 31 dicembre 2021**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, **anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito**, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. **L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.**

ART. 67 D.LGS. N. 159/2011

Effetti delle misure di prevenzione

- 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

ART. 67 D.LGS. N. 159/2011

Effetti delle misure di prevenzione

- 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, **nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.** Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
- 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

ART. 67 D.LGS. N. 159/2011

Effetti delle misure di prevenzione

- 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
- 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

ART. 67 D.LGS. N. 159/2011

Effetti delle misure di prevenzione

- 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla P.A., le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la P.A. ha proceduto alla comunicazione

ART. 67 D.LGS. N. 159/2011

Effetti delle misure di prevenzione

- 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
- 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale nonchè per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del Codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del Codice penale.

Art. 84 D.Lgs. n. 159/2011

Definizioni

- ... 4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:
- a) dai provvedimenti che dispongono **una misura cautelare** o il giudizio, ovvero che recano **una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti** di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del Codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356;
- b) dalla **proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;**
- c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, **dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del Codice penale**, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

- 3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
- 4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo Decreto Legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 94 D.LGS. N. 159/2011

Effetti delle informazioni del Prefetto

- 3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, **non procedono alle revoche o ai recessi** di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, **qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.**
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

- 5. **Con Decreto del Ministro dell'Interno**, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, possono essere individuate **ulteriori misure di semplificazione** relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
- 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

- 7. Al Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:
- "Art. 83-bis (**Protocolli di legalità**) 1. Il **Ministero dell'interno** può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'art. 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti **anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale** nonché con **associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali** e **con le organizzazioni sindacali** e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché **determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi**. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente Decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.



Verifiche antimafia e protocolli di legalità (art. 3)

- 2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.
- 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto."



L'ANOMALIA DELLA OFFERTA

Le **c.d. “offerta anomala”** sono quelle offerte che all’esito della gara risultano particolarmente bassa rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando di gara e che perciò, non assicurando all’operatore economico un adeguato profitto, suscita un sospetto di scarsa serietà e di possibile non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il **giudizio di verifica** dell'anomalia dell'offerta è finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà della stessa ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 13/05/2020, n. 5010)

Art. 97 del D.Lgs. 50/2016

Art. 97 D.Lgs. 50/2016

Criteria matematici

Art. 97, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3


verifica obbligatoria, salva esclusione automatica nelle gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso

Facoltativa

Art. 97, co. 6

la stazione appaltante dispone di una quanto mai ampia discrezionalità in ordine alla scelta di procedere o meno alla verifica (facoltativa) di congruità dell'offerta, che, peraltro, non necessita di particolari motivazioni (parere di precontenzioso ANAC, Delibera n. 442 del 9 maggio 2018=

Criteri matematici



Criteri matematici: PREZZO PIU' BASSO

PREZZO PIU' BASSO

Offerte ammesse pari o superiori a 15
Criterio matematico art. 97, co. 2

Offerte ammesse inferiori a 10
(N.B. ma + di 5)
Criterio matematico art. 97, co. 2 bis

Offerte ammesse – di 5
Valutazione facoltativa, in base a elementi
specifici, ai sensi dell'art. 97, co. 6

OFFERTE AMMESSE	VALUTAZIONE OBBLIGATORIA: CRITERIO MATEMATICO	ESCLUSIONE AUTOMATICA	D.LGS. 50/2016
1 - 4	NO	NO	Art. 97, co. 3-bis + art. 97, co. 6 (eventuale verifica facoltativa)
5-9	SI	NO	Art. 97, commi 2-bis e 3-bis
10 - 14	SI	SI	Art. 97, co. 2-bis
> 15	SI	SI	Art. 97, co. 2

Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è **pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:



Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte **da accantonare**, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)

Esempi di calcolo anomalia

- ART. 97, CO. 2 (OFFERTE AMMESSE PARI O SUPERIORE A 15)
- a) somma offerte 200,15 - media offerte: 10,25
- b) media scarti: 3,74
- c) soglia (a+b): 13,99
- d) decremento soglia: $3,74 - (1 \times 5)\% = 3,55$
nuova soglia anomalia: $10,25 + 3,55 = \mathbf{13,80}$

Consiglio di Stato, sez. V, 22.06.2020 n. 3974

- 3.2. L'attuale formulazione dell'[art. 97](#) (Offerte anormalmente basse), comma 2, del Codice dei contratti pubblici è frutto della modifica apportata dall'art. 1, comma 20, d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (noto come Decreto sblocca-cantieri) conv. con mod. in L. 14 giugno 2019, n. 55, **con l'intento di rendere estremamente complesso per le imprese partecipanti ad una procedura di gara la predeterminazione** della soglia di anomalia dell'offerta nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
- 3.3. Di difficile interpretazione è, però, la disposizione contenuta alla lett. d) del comma 2 dell'art. 97

Consiglio di Stato, sez. V, 22.06.2020 n. 3974

- 3.3.3. Per stabilire il sottraendo occorre solamente compiere l'operazione imposta dal legislatore, la quale si articola nei seguenti passaggi:
 - a) calcolo della somma dei ribassi secondo le indicazioni della lett. a) già riportate;
 - b) calcolo del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma così ottenuta;
 - c) calcolo dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) con le modalità già in precedenza riferite (par. 3.3.1.);
 - d) infine “applicazione” del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola di cui sopra (lett. a) allo scarto medio aritmetico ovvero effettuare il “calcolo percentuale” descritto nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (pag. 4) con la seguente formula: Sc (scarto medio aritmetico) * prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi / 100. Il valore così ottenuto costituisce il sottraendo; esso, per quanto, in precedenza detto, è un valore percentuale, come appunto il legislatore stesso lo descrive.
- 3.3.4. Nessun'altra operazione è richiesta; ottenuti, attraverso i passaggi descritti, il minuendo (la c.d. prima soglia) e il sottraendo (il “valore percentuale”), è possibile compiere la sottrazione e calcolare in questo modo la soglia di anomalia.

CGA Regione Sicilia

Ordinanza 08.04.2020 n. 273

- La disciplina del “**taglio delle ali**” al fine del calcolo della soglia di anomalia è sempre stata pacificamente interpretata (sia nel vigore del D.Lgs. n. 163/2006 che nel vigore del D.Lgs. n. 50/2016) nel senso che le offerte incluse nel taglio delle ali **sono “provvisoriamente accantonate” e non definitivamente escluse, mentre potranno essere escluse successivamente solo se presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** (in tal senso anche la Plenaria n. 13/2018);

TAR Umbria, Perugia, 03.03.2020 n. 138

- Va interpretato nel senso che l'operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le **offerte di eguale valore come "unica offerta"** sia nel caso in cui esse si collochino "al margine delle ali", sia se si collochino "all'interno" di esse (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 19 settembre 2017 , n. 5).
- Ritiene il Collegio che **l'art. 97 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/16 nel testo modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 "sblocca cantieri"**, benché di portata letterale non identica al previgente combinato disposto di cui all'art. 86, co. 1, D.Lgs. 163/2006 e art. 121, d.P.R. 207/2010, abbia contenuto e ratio del tutto analogo, nel solco di un principio quello del c.d. blocco unitario divenuto **oramai di diritto vivente**, si da non giustificare, in assenza di norma di inequivoco tenore diverso, il ricorso al diverso criterio

Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è **inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:



Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Esempi di calcolo anomalia


- ART. 97, CO. 2bis (**OFFERTE AMMESSE INFERIORE A 15**)
- a) media offerte: 10,15
- b) media scarti: 3,74
- c) rapporto tra scarto medio aritmetico di cui alla lett. b) e la media aritmetica di cui alla lett. a) $(b/a): 3,74/10,15 = 0,36$
- d) soglia di anomalia (se c è pari o inferiore a 0,15): $a + 20\%$
- e) soglia anomalia (se c è superiore a 0,15) $a + b: 10,15 + 3,74 = 13,89$

Art. 97 – Offerte anormalmente basse


- 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può procedere con decreto alla **rideterminazione** delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- *3-bis.* ~~Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato~~ Il calcolo di cui ai commi 2, 2bis e 2ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.



VERIFICA OBBLIGATORIA,
CRITERI MATEMATICI:
GARE **PREZZO PIU' BASSO,**
ESCLUSIONE AUTOMATICA
OFFERTE ANOMALE



Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- 8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, **e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede ~~la stazione appaltante può prevedere~~** nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 **e commi 2bis e 2ter**. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. **~~Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.~~** Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

3. Gli **affidamenti diretti** possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. **Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.** Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, co. 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50,** nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. **Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

ANAC, Parere di precontenzioso Delibera n. 1089 del 25 ottobre 2017

- Infatti, se **nella sua previgente versione**, quella dell'esclusione automatica risultava **una facoltà** rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione, il cui ricorso doveva trovare adeguata pubblicità nel bando di gara, in ragione delle potenziali limitazioni del confronto competitivo e delle eventuali ripercussioni sulla *par condicio participationis* che un'esclusione automatica avrebbe potuto determinare (**parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1089 del 25 ottobre 2017**), la nuova formulazione specifica che *“la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2 -bis e 2-ter*

ANAC, Parere di precontenzioso

Delibera n. 1089 del 25 ottobre 2017

- Con specifico riferimento all'aspetto concernente la pubblicità del ricorso all'esclusione automatica in procedure che non prevedono la preventiva pubblicazione di un bando, si ritiene di poter mutuare le conclusioni alle quali, in passato, era giunta l'Autorità, secondo la quale, in assenza di un bando, **la previsione dell'esclusione automatica delle offerte può essere inserita nell'avviso di manifestazione di interesse** (come avvenuto nel già citato **parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 1089 del 25 ottobre 2017**) ovvero **nella lettera d'invito** (come chiarito nel **parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 599 del 31 dicembre 2017, nel quale, pur in assenza di una struttura lessicale inequivoca della clausola di impiego del meccanismo in parola**, l'Autorità ha ritenuto legittimo il ricorso all'istituto in questione in quanto l'indicazione di utilizzo dello stesso era confermata nella disciplina di gara e nelle successive operazioni poste in essere dalla stazione appaltante).



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,
SG-Grefe(2019) D/

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO
L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marceau, 9-15
1000 BRUXELLES
Belgique

Oggetto: Costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273

Il Segretario generale La invita a trasmettere al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale la lettera in allegato.

1.4. Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse

- L'articolo 69 della Direttiva 2014/24/UE, che riguarda le offerte anormalmente basse, prevede in particolare quanto segue:
- Le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se questi appaiono anormalmente bassi (paragrafo 1).
- Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le informazioni fornite consultando l'offerente. **Esse possono respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti** (paragrafo 3).
- Le stesse disposizioni figurano nell'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 2014/25/UE

1.4. Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse

- Tuttavia, ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del Decreto Legislativo 50/2016, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse qualora siano soddisfatte **le seguenti condizioni cumulative**:
 - **il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,**
 - **il valore del contratto è inferiore alla soglia UE**
 - **e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci**

1.4. Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse

- La Commissione osserva che la disposizione di cui **all'articolo 97, comma 8**, del Decreto Legislativo 50/2016, la quale **non figura nelle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, è incompatibile** con l'articolo 69, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 2014/24/UE e con l'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 2014/25/UE **in quanto, contrariamente a tali disposizioni UE, consente alle stazioni appaltanti di escludere offerte anormalmente basse senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni.**

1.4. Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse

- Benché l'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 sia applicabile unicamente al ricorrere di alcune condizioni cumulative (fra cui in particolare il fatto che il valore dell'appalto sia inferiore alla soglia UE e il fatto che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10), la Commissione ritiene tuttavia che l'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 sia incompatibile con le disposizioni UE in questione, **giacché** dalla sentenza della Corte di giustizia UE nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06 emerge
- 1) che, in caso di appalti con un valore inferiore alla soglia UE, le offerte anormalmente basse possono essere escluse automaticamente (ossia senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni) **purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che l'appalto non ha un interesse transfrontaliero certo**, e
- 2) che è consentito fissare una soglia (un numero minimo di offerte ammesse) oltre la quale le offerte anormalmente basse sono escluse automaticamente (ossia senza prima chiedere agli offerenti di fornire spiegazioni) purché **tale soglia sia sufficientemente elevata da giustificare l'argomento secondo cui un numero di offerte pari o superiore a tale soglia potrebbe obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la loro capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare.**

1.4. Violazione di norme riguardanti le offerte anormalmente basse

- Per quanto concerne
- **il punto 1)**, la Commissione **osserva** che l'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 si applica a prescindere dal fatto che l'appalto presenti o no un interesse **transfrontaliero** certo.
- Per quanto concerne **il punto 2)**, la Commissione rileva che **la soglia di dieci offerte** fissata dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 **non sembra essere sufficientemente elevata**, in particolare con riferimento alle grandi amministrazioni aggiudicatrici (la soglia di dieci offerte fissata dall'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 si applica a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a prescindere dalle loro capacità amministrative).
- Pertanto la Commissione conclude che l'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 viola l'articolo 69, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 2014/24/UE e l'articolo 84, paragrafi 1 e 3, della Direttiva 2014/25/UE.

Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

- Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. **Tale condizione** non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma **deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze** dell’appalto in questione quali, a titolo esemplificativo,
 - **l’importo dell’appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori**
 - o, ancora, **le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa,**
 - tenendo anche conto, eventualmente, dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle Direttive «appalti pubblici»).
 - **precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.**

Linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

- È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, **le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.** Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il principi di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità oltreché l’obbligo di trasparenza che ne deriva.

Esclusione automatica (art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016)

Se opera l'esclusione automatica


il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
il valore del contratto è inferiore alla soglia UE
il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci
l'appalto non ha carattere transfrontaliero

Si escludono le offerte risultate anomale in base ai criteri
matematici


SENZA CHIEDERE SPIEGAZIONI

Si aggiudica al primo dei non anomali

OFFERTE AMMESSE	VALUTAZIONE OBBLIGATORIA: CRITERIO MATEMATICO	ESCLUSIONE AUTOMATICA	D.LGS. 50/2016
1 - 4	NO	NO	Art. 97, co. 3-bis + art. 97, co. 6 (eventuale verifica facoltativa)
5-9	SI	NO	Art. 97, commi 2-bis e 3-bis
10 - 14	SI	SI	Art. 97, comma 2-bis
> 15	SI	SI	Art. 97, comma 2



PREZZO PIU' BASSO
MENO DI 5 OFFERTE



Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- 6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. **La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.**




LA VERIFICA FACOLTATIVA: QUANDO NON SI
APPLICANO I CRITERI MATEMATICI

Art. 97 – Offerte anormalmente basse


- 6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. **La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.**



IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA



LA RICHIESTA DI GIUSTIFICATIVI ED IL RELATIVO PROCEDIMENTO



4 Regole in tema di verifica della anomalia

Regola n. 1

Le offerte in sospetto di anomalia vanno verificate, attraverso la richiesta di chiarimenti. **Non è possibile escludere un'offerta se prima non sono stati chiesti i giustificativi.** L'esclusione automatica delle offerte anomale è l'eccezione alla regola generale.

In quanto:

le disposizioni in tema di verifica della anomalia hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di **evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell'anomalia**

(cfr. da ultimo, Commissione Europea, Costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273 e art. 69 della Direttiva 2014/24/UE)

4 Regole in tema di verifica della anomalia

Regola n. 2

Il procedimento di verifica della anomalia è procedimento, in **contraddittorio**, ma avulso da formalismi, improntato sulla **collaborazione** tra l'impresa partecipante e l'amministrazione, e non avente carattere sanzionatorio.

(cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 04/11/2019, n. 7506)

4 Regole in tema di verifica della anomalia

Regola n. 3

Il procedimento di verifica della anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà **dell'offerta nel suo insieme e non parcellizzata su singole voci di prezzo** o su determinate componenti, atteso che è finalizzato ad accertare che l'offerta sia attendibile nel suo complesso

L'eventuale incongruità di taluni prezzi, o di talune voci di costo, non comporta necessariamente l'anomalia dell'offerta nel suo insieme, giacché quello che ha rilevanza determinante è, in ogni caso, l'importo complessivo.

(cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 27/03/2014, n. 1487)

4 Regole in tema di verifica della anomalia

Regola n. 4

Occorre una **motivazione** analitica e specifica solo nel caso che le giustificazioni vengano respinte, mentre quando vengono accolte è sufficiente che esse vengano richiamate a guisa di motivazione per relationem.

Conseguentemente:

il **sindacato giurisdizionale** sull'accettazione delle giustificazioni fornite dall'aggiudicatario è ammesso solo con riferimento ai vizi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza; invero il giudizio di accettazione è espressione di un apprezzamento discrezionale riferito alla convenienza complessiva dell'offerta

(cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 27/03/2014, n. 1487)

4 Regole in tema di verifica della anomalia

1

- Non è possibile escludere un'offerta se prima non sono stati chiesti i giustificativi

2

- La verifica è un procedimento in contraddittorio, avulso da formalismo improntato sulla collaborazione

3

- Il giudizio di anomalia è globale e sintetico, non su singole voci ma sulla offerta nel suo complesso

4

- Motivazione analitica solo in caso di esito negativo, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo se affetto da eccesso di potere

4 Regole in tema di verifica della anomalia

1

- Non è possibile escludere un'offerta se prima non sono stati chiesti i giustificativi

2


- La verifica è un procedimento in contraddittorio, avulso da formalismo improntato sulla collaborazione

3

- Il giudizio di anomalia è globale e sintetico, non su singole voci ma sulla offerta nel suo complesso

4


- Motivazione analitica solo in caso di esito negativo, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo se affetto da eccesso di potere



La previsione si pone in linea tanto con i principi comunitari e, in particolare, con **l'art. 96 della Direttiva n. 2014/24**, che specifica che “l'Amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente”, quanto con l'orientamento espresso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui, in via tendenziale, **nessuna offerta può essere automaticamente esclusa perché sospettata di anomalia**



Rassegna ragionata dei pareri di precontenzioso
in tema di 'verifica dell'anomalia' 2017-2019*



Art. 97 – Offerte anormalmente basse


- 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto, delle spiegazioni...

Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- 1. **Gli operatori economici** forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste **appaiono anormalmente basse**, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Art. 97 – Offerte anormalmente basse

- 5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - A) Non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, co. 3;
 - B) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;
 - C) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, co. 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture;
 - D) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, co. 16.



LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO DELL'ART. 63 DLGS 50/2016
E LE ALTRE PROCEDURE NEGOZiate PER IL PERIODO 17 LUGLIO 2020
E 31 DICEMBRE 2021

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia** (art. 2)

- 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 **dicembre** 2021.

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia** (art. 2)

- In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020)

- 2. In relazione alle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016, **per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti**, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, **provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.**
- 3. In relazione agli **accordi quadro** di cui all'articolo 54 del D.lgs. n. 50 del 2016, **efficaci alla data di entrata in vigore del presente Decreto**, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del D.L. n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.

N.B.

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'art. 8, co. 1, lettera c).**

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del Dlvo n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'art. 8, co. 1, lettera c), del presente Decreto.**



Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici (art. 8)

- c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le **riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza** di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini **non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;**

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, **la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016**, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali **può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria** quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, **la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016**, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, **può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione**, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia **da** COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonchè gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, **operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonchè per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, **operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto:

- delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159,
- nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE,
- dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50
- e delle disposizioni in materia di subappalto



**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia** (art. 2)**

- Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

**Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici
in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sopra soglia** (art. 2)**

- 5. Per ogni procedura di appalto **è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.**

D.L. 76/2020 – L. 120/2020


Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021


6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del D.Lgs.n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.





LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO DELL'ART. 63 DLGS 50/2016

PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO



SOTTO SOGLIA COMUNITARIA > Si accede in ragione del valore della procedura



SIA SOPRA SIA SOTTO SOGLIA > Si accede in ragione dei presupposti

Gara deserta

Unico fornitore

Urgenza

Prestazioni complementari

Ripetizioni di lavori/servizi analoghi

otto

attuazione della sicurezza

Contraente

o riservato

zioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pre

ra a seguito di precedente gara annullata o deserta o senza esito

eni e Servizi infungibili per opera d'arte

eni e Servizi infungibili per motivi tecnici

eni e Servizi infungibili per diritti esclusivi

urgenza

ricerca

ie complementari

e quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

ni particolarmente vantaggiose

Concorso di progettazione e idee

ne lavori o servizi analoghi

ra di affidamento a contraente vincolato da disposizioni sovraordinate

Prova

10.000,00

100,000



- Procedura aperta
- Procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali)
- Affidamento diretto
- Affidamento diretto a societa' in house
- Affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle conces
- Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione
- Confronto competitivo in adesione ad accordo quadro/convenzione
- Procedura ristretta
- Procedura negoziata per affidamenti sotto soglia
- Procedura competitiva con negoziazione
- Procedura negoziata con previa indizione di gara (settori speciali)
- Affidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale
- Affidamento riservato
- Procedura art.16 comma 2-bis DPR 380/2001 per opere urbanizzazione a scomp
- Partemariato per l'innovazione
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione
- Sistema dinamico di acquisizione
- Dialogo competitivo

incipale del contratto

escluso o rientrante nel regime alleggerito

o regime speciale

regime particolare di appalto (speciale o alleggerito)

SI NO

NO

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici **possono aggiudicare** appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con **adeguata motivazione**, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
 - a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da **un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:**

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;



IL CONCETTO DI INFUNGIBILITA'

Linee guida ANAC n. 8

Ricorso alle procedure negoziate
senza bando nel caso di forniture
e servizi ritenuti infungibili



ASSENZA DEI PRESUPPOSTI INFUNGIBILITA'

NULLITA' DEL CONTRATTO DI APPALTO
(Cass. Civ. sez. III 16.2.2010 n. 3672)

ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DI GARA
(TAR Lombardia, Milano sez. IV,
21/02/2018, n. 500)

DANNO ERARIALE

La violazione delle regole concorrenziali dà luogo ad una specifica voce di danno, il cd. danno alla concorrenza, autonomo rispetto sia al c.d. danno da tangente, sia al danno all'immagine, la cui attualità e concretezza si coglie nella nullità del contratto che ne consegue (**Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdiz., 29/12/2008, n. 980**)

Consiglio di Stato, sez. III, 18/01/2018, n. 310

- In caso di forniture e servizi caratterizzati da infungibilità ovvero esclusività, la scelta di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara richiede un "particolare rigore" nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed é onere dell'Amministrazione affidante dimostrarne l'effettiva esistenza.

**Art. 63 – Uso
della procedura
negoziata senza
previa
pubblicazione**

2. Nel caso di appalti pubblici di **lavori, forniture e servizi**, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando **non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli** e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

**Definizione di
infungibilità
Linee guida
ANAC n. 8**

Un bene o un servizio possono essere infungibili perché:

- a causa di ragioni di tipo tecnico
- o di privativa industriale,



**non esistono possibili
sostituti** degli stessi per il raggiungimento dei fini prefissati dalla stazione appaltante

Infungibilità e
diritto esclusivo
sono due
concetti distinti
Linee guida
ANAC n. 8

- l'esistenza di un diritto esclusivo



- **non implica** che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi

**Consiglio di Stato, Adunanza Commissione speciale
del 6 luglio 2017
NUMERO AFFARE 01887/2016**

- Come già osservato dal precedente parere interlocutorio, in relazione all'affidamento diretto in caso di esecutore “infungibile”, **il nuovo art. 63, rispetto al previgente art. 57, fissa requisiti più stringenti. Non basta invocare ragioni di natura tecnica o afferenti la tutela di diritti di proprietà intellettuale**, occorre anche che sia comprovato che “**non esistono** altri operatori economici o soluzioni **alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto**”.

**Consiglio di Stato, Adunanza Commissione speciale
del 6 luglio 2017
NUMERO AFFARE 01887/2016**

- 5. Quanto alla natura giuridica di tali Linee guida, questo Consesso si limita a richiamare i propri precedenti pareri sullo schema di Codice e sulle Linee guida in tema di OEPV, SIA e RUP, e ribadisce quanto affermato nel precedente parere interlocutorio. Avuto riguardo alla tipologia di Linee guida previste dalla legge delega e dall'art. 213 del Codice, è da ritenere che le Linee guida in esame appartengano al novero di quelle **a carattere non vincolante**, che hanno una funzione promozionale di buone prassi da parte delle stazioni appaltanti.

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- 3. Nel caso di appalti pubblici di **forniture**, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
 - b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; **la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni**;

Le motivazioni addotte
dalla stazione appaltante
che integrano il
fenomeno di lock – in e
non il concetto di
infungibilità
Linee guida ANAC n. 8

- ❖ presenza di **elevati costi di investimento** (iniziale) **non recuperabili** (sunk costs), per effetto dei quali cambiare il fornitore determina la perdita degli stessi
- ❖ **lunghi e costosi processi di apprendimento** (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore
- ❖ presenza di esternalità e di **economie di rete**, per cui il valore del bene è legato al numero di altri utilizzatori del bene stesso (si pensi, ad esempio, ai social networks), in questo caso, se un cliente cambia singolarmente il fornitore, ne perde la sua utilità
- ❖ **all'esclusiva di diritto o di fatto sui pezzi di ricambio o sui materiali di consumo** (ad esempio, toner delle stampanti)

Ne consegue, allora, che **ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina** a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

**Per
l'accertamento
della
infungibilità
non, sono, da
soli sufficienti:**

- ❖ La dichiarazione del fornitore
- ❖ Lo svolgimento di indagini di mercato interne
- ❖ Il più elevato livello qualitativo
- ❖ La maggiore rispondenza a parametri di efficienza

**Per l'accertamento
della infungibilità,
l'Amministrazione
deve:**

❖ compiere una attenta valutazione dei fabbisogni sin dalla fase di programmazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 50/2016

❖ Progettare l'acquisizione ex art. 23 D.Lgs. 50/2016 in una logica di lungo periodo:

senza limitarsi a considerare solo l'immediata utilizzabilità di un prodotto o servizio, ma, specie per quelli che hanno una durata protratta nel tempo, deve guardare anche agli impegni che l'amministrazione dovrà sopportare in futuro e, in particolare, per quanto riguarda i rischi di infungibilità, aspetti legati a materiali di consumo, pezzi di ricambio e facilità di sostituire il fornitore

Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi

- 15. Per quanto attiene agli **appalti di servizi**, il progetto deve contenere:
- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
- **il calcolo degli importi** per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche,
- l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
- i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Il ciclo di vita

- ❖ tutte le fasi consecutive o interconnesse,
- ❖ compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione,
- ❖ li scambi e le relative condizioni,
- ❖ il trasporto,
- ❖ l'utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, smantellamento e fine del servizio

**Sono strumenti
di una corretta
progettazione**

- ❖ Comportamento tenuto da altre Amministrazioni, verificando se hanno svolto procedure di evidenza pubblica
- ❖ Consultazione dei cataloghi dei mercati elettronici
- ❖ Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 50/2016

Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire **consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti**, **di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal citato decreto o da parte di autorità indipendenti.**

Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto (art. 66, comma 2).

In questi casi, la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato tramite avviso pubblicato sul proprio profilo di committente, dandone adeguata pubblicità nell'home page, per un periodo non inferiore a quindici giorni ovvero scegliendo altre forme idonee a garantire la trasparenza del proprio operato e la più ampia diffusione dell'iniziativa e la maggiore partecipazione alla stessa.

L'avviso indica il fabbisogno che la stazione appaltante intende soddisfare, gli strumenti che quest'ultima ha individuato per farvi fronte e i costi attesi, la richiesta di indicare eventuali soluzioni alternative, la volontà di procedere, qualora ve ne siano i presupposti, all'acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La stazione appaltante, inoltre, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiederle nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

Ciò consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento e di ridurre proprio quelle asimmetrie informative che creano ostacoli allo sviluppo della concorrenza.

La consultazione, ad esempio, potrebbe svelare che i costi di passaggio ad altro produttore o tecnologia interoperabile rappresentano un'alternativa economicamente più vantaggiosa rispetto al proseguimento del contratto in essere e, quindi, indurre la stazione appaltante a bandire una procedura aperta o ristretta.

Sotto un diverso profilo, occorre precisare che la stazione appaltante **non può basare la motivazione della propria scelta di derogare all'evidenza pubblica sulla base dei risultati di consultazioni condotte in passato.**

Infatti, nel tempo le condizioni che hanno portato a riconoscere l'infungibilità della fornitura o del servizio possono variare.

Nella delibera o determina a contrarre la stazione appaltante dà puntuale riscontro degli esiti della consultazione preliminare di mercato e delle conclusioni che conducono a ritenere infungibile la fornitura o il servizio.

Nello stesso atto vanno indicati il valore stimato dell'affidamento e la durata dello stesso. **Si ricorda, infatti, che il valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del Codice, deve essere indicato all'avvio di ogni procedura di affidamento, indipendentemente dall'esistenza di un bando.**

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

c) nella **misura strettamente necessaria** quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. **Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.**

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- 3. Nel caso di appalti pubblici di **forniture**, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
 - a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano **fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo**, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i 3 anni;

N.	Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
1	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) (forniture complementari)	Si
2	Opzioni ex art. 63 co. 5 (servizi analoghi/complementari)	Si
3	Clausole contrattuali – art. 106 co. 1 lett. a)	Si/No
4	Servizi o forniture supplementari - art. 106 co. 1 lett. b)	No
5	Varianti in corso d'opera – art. 106 co. 1 lett. c)	No
6	Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)	No
7	Modifiche non sostanziali – art. 106 co. 1 lett. e)	Si/No
8	Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106 co. 2	No
9	Proroga tecnica – art. 106 co. 11	Si
10	Rinnovo espresso (come da bando tipo)	SI

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione


- 4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai **servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- 5. La presente procedura può essere utilizzata per **nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.** La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. **Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.**

Art. 63 – Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

- 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.



GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sotto soglia (art. 1)**

- Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.
- L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

D.L. 76/2020 – L. 120/2020

Determina a contrarre o atto equivalente dal 17 luglio 2020 al 14 settembre 2020

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione

Determina a contrarre o atto equivalente dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto D.Lgs. n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del D.Lgs. n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.



Art. 29 Principi in materia di trasparenza

- 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, **alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti**, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente**, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<p>Avvisi e bandi -</p> <p>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso relativo all'esito della procedura;</p> <p>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;</p> <p>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); <u>Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</u>	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *


Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 76 – Informazione dei candidati e degli offerenti

- 5. Le stazioni appaltanti **comunicano d'ufficio** tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Art. 76 – Informazione dei candidati e degli offerenti

- 2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai **candidati e ai concorrenti**, con le modalità di cui all'art. 5bis del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.



LE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Linee guida ANAC n. 3 (RUP)

- f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;

4) Che cosa s'intende per "autorizzazione della variante a cura del RdP" di cui all'art 106, co. 1, del D.Lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle Linee guida dell'ANAC, **per "autorizzazione"** s'intende **l'atto tramite il quale il RdP dà il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante.** Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d'opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.

ATTI NECESSARI

- **PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE:**
 - relazione
 - Quadro economico di raffronto
 - schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi
- **RELAZIONE DEL RUP SUI PRESUPPOSTI**
- **DETERMINA DIRIGENTE/RUP APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**
- **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

LA REGOLA DELLA NUOVA GARA E LE ECCEZIONI

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- 6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente Codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.



DIR. CEE 26/02/2014, n. 2014/24/UE

- 107) È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. **La nuova procedura d'appalto è necessaria quando sono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale**, in particolare all'ambito di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. **Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione**. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.
- Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente Direttiva dovrebbe prevedere soglie «de minimis», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Le modifiche contrattuali al di sopra di tali soglie dovrebbero essere possibili senza necessità di una nuova procedura di appalto nella misura in cui soddisfino le pertinenti condizioni previste dalla presente Direttiva.

DIR. CEE 26/02/2014, n. 2014/24/UE

- (108) Le amministrazioni aggiudicatrici possono trovarsi di fronte a situazioni in cui si rendono necessari lavori, forniture o servizi *supplementari*; in tali casi può essere giustificata una modifica del contratto iniziale senza una nuova procedura di appalto, in particolare quando le consegne complementari siano destinate o al rinnovo parziale oppure all'ampliamento di servizi, forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali, lavori o servizi con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

DIR. CEE 26/02/2014, n. 2014/24/UE

- (109) Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un'influenza ipotetica sul risultato.

**LE MODIFICHE CHE POSSONO ESSERE INTRODOTTE
SENZA UNA NUOVA GARA**

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- 1. Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere **autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante** cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati **senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:**

4) Che cosa s'intende per "autorizzazione della variante a cura del RdP" di cui all'art 106, co. 1, del D.Lgs. 50/2016?

In mancanza di un regolamento specifico della stazione appaltante o di indicazioni nelle Linee guida dell'ANAC, **per "autorizzazione"** s'intende **l'atto tramite il quale il RdP da' il suo nulla-osta al direttore dei lavori per l'elaborazione della variante.** Si precisa che tale informazione deve essere inserita nel modulo di trasmissione delle varianti in corso d'opera al punto 4-bis unitamente al numero di protocollo.

106.1

a) previste negli atti di gara (revisione prezzi)
Senza limiti di importo

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. ...Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale

b) Lavori, servizi e forniture supplementari, non inclusi nel contratto iniziale (per i settori ordinari nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale)

c) Circostanze impreviste ed imprevedibili (per i settori ordinari nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale)
(C.D. VARIANTI IN CORSO D'OPERA)

d) Sostituzione dell'iniziale contraente (nei casi previsti dalla legge)

e) Modifiche non sostanziali (le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara, le soglie per tali modifiche)

106.2

La modifica è al di sotto di i seguenti valori:

a le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture **se di importo inferiore o pari al 10 per cento** dell'importo originario del contratto **sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213**, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
Per i contratti pubblici di **importo pari o superiore alla soglia comunitaria**, le varianti in corso d'opera di importo **eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto**, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, **sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante**

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro 30 giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo.

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro (art. 72 Dir. 24/2014)

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

b) **per lavori, servizi o forniture, supplementari** da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, **ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari = (50% VALORE INIZIALE**

1) risulti **impraticabile** per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di **intercambiabilità** o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **notevoli disguidi** o una consistente **duplicazione dei costi**;

Art. 63 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

- 3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
 -
 - b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni

La definizione di “lavori supplementari” è diversa da quella di “lavori complementari” contenuta nel precedente Codice.

Su tale definizione, l’AVCP (ora ANAC) precisò che si trattava di opere “**che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentino un’integrazione dell’opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, giustificavano l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore”.**

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da **circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore**. **In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera**. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) **l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore iniziale**. **In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica**. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente Codice;

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al **comma 1, lettere b) e c)**, pubblicano un avviso al riguardo **nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e all'articolo 130 per i settori speciali. **Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.**

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- 3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
- 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente Codice;
- 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- 4. Una modifica di un contratto di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), **quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso**. **In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:**



Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- 7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente Codice.

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente Codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Art. 106 – Modifica di contratti durante il periodo di validità

- 11. **La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.** La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
- 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, **può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.** In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.